

**D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
*Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza***

**- Le modifiche del
D.Lgs. 17 giugno 2022, n.83 -**

**La composizione negoziata
per la soluzione della crisi
d'impresa**

9 SETTEMBRE 2022

Sommario

ENTRATA IN VIGORE DEL <i>CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</i>	3
DEFINIZIONI (ART.2)	3
NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI D'IMPRESA E SEGNALI D'ALLERTA (ART.3)	4
SITUAZIONE DELL'IMPRESA E TEST DI SOLVIBILITÀ (ART.13, CO.1 E 2)	5
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART.12)	5
<i>Accesso all'elenco e procedura di nomina dell'esperto (art.13)</i>	6
<i>Funzionamento della "composizione negoziata" (art.17)</i>	8
<i>Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.23)</i>	9
SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (ARTT. 25-OCTIES -25-NOVIES)	10

Entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

A seguito di una serie di rinvii, dovuti sia a diversi interventi normativi che ne hanno rivisto la disciplina, sia all'emergenza sanitaria da Covid-19, il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019) è finalmente entrato in vigore il 15 luglio 2022¹.

Il rinvio dell'operatività del *Codice* fino a tale scadenza si è reso necessario per uniformare la nuova disciplina dell'insolvenza con il recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza, avvenuto con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha riscritto gran parte della disciplina in materia.

Di seguito, si illustrano le disposizioni d'interesse per il settore contenute nel *Codice della crisi d'impresa*, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal medesimo D.Lgs.83/2022, con particolare riguardo al funzionamento della "composizione negoziata della crisi".

Definizioni (art.2)

In primo luogo, il D.Lgs. 83/2022 riscrive le principali definizioni collegate alla disciplina dell'insolvenza. Si riportano quelle d'interesse per il settore, stabilite all'art.2 del D.Lgs. 14/2019:

- «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- «**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
- «**albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese**»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dallo stesso *Codice della crisi*, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;
- «**esperto**»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto in un apposito elenco tenuto presso le Camere di commercio e nominato da una specifica Commissione, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

¹ Cfr. l'art.42 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n.79.

Nuovi assetti organizzativi d'impresa e segnali d'allerta (art.3)

Il D.Lgs. 83/2022 rivede, altresì, le regole relative agli assetti organizzativi aziendali, sia per l'imprenditore individuale che collettivo, al fine di consentire la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (cfr. l'art.3 del D.Lgs. 14/2019).

In particolare, viene stabilito che l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Inoltre, l'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile **adeguato**, ai sensi dell'art.2086 del codice civile².

In tal senso, l'organizzazione aziendale deve consentire di:

- **rilevare** eventuali **squilibri** di carattere **patrimoniale** o **economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- **verificare** la **sostenibilità** dei **debiti** e le **prospettive** di **continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare gli eventuali segnali di crisi;
- **ricavare** le **informazioni** necessarie a utilizzare la cd. "**lista di controllo**" (se ha già presentato istanza di composizione della crisi) e ad effettuare il "**test pratico di solvibilità**", mediante l'apposita piattaforma telematica, reperibile sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, e gestita da Unioncamere.

Vengono, inoltre, ridefiniti gli **indicatori** che **segnalano** una **possibile situazione di difficoltà dell'impresa**, quali

- l'**esistenza** di **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'**esistenza** di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'**esistenza** di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari, scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l'**esistenza** di uno o più **debiti di tipo contributivo/previdenziale/IVA**, secondo le soglie stabilite dai cd. "creditori pubblici qualificati" (cfr. in seguito).

² **Art. 2086. Gestione dell'impresa**

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Situazione dell'impresa e test di solvibilità (art.13, co.1 e 2)

Nel D.L. 14/2019 viene confermata la possibilità, per l'imprenditore, di **verificare il proprio rischio d'insolvenza** attraverso una serie di passaggi, mediante l'accesso ad un'apposita **piattaforma telematica**, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, e gestita da Unioncamere (<https://composizionenegoziata.camcom.it>)³.

I contenuti e le funzionalità della piattaforma sono stati individuati con **decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 2021**.

Inoltre, la piattaforma è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agente della riscossione, e consente, altresì, l'accesso alle informazioni della Centrale rischi della Banca d'Italia.

In particolare, in questo portale online è disponibile, ancor prima della presentazione dell'istanza di "composizione negoziata della crisi", *«un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi, accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati»*.

In sostanza, il **test pratico** (accessibile da un'apposita sezione della piattaforma) è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

Al riguardo, come stabilito nel medesimo Decreto dirigenziale attuativo, *«**Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare»***.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art.12)

Nel D.Lgs. 14/2019 viene messo a regime il meccanismo della "composizione negoziata della crisi" su base volontaria ed a carattere stragiudiziale già introdotto, dal 15 novembre 2021⁴, per agevolare il risanamento dell'impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale (stato di crisi temporaneo e reversibile).

In particolare, la composizione della crisi viene demandata, a seguito della preventiva istanza dell'impresa debitrice, ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

³ Si ricorda che tali disposizioni erano state, in origine, introdotte dal D.L. 118/2021, che ha predisposto, nell'ambito del meccanismo della "composizione negoziata della crisi d'impresa", entrato in vigore dal 15 novembre 2021, in funzione anti emergenza, e poi stabilito in forma strutturale nel *Codice della crisi d'impresa* dal D.Lgs. 83/2022.

⁴ Cfr. anche l'art.2 del D.L. 118/2021.

Dal punto di vista operativo, l'imprenditore deve richiedere la nomina dell'esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Nella fase preliminare di accesso alla procedura, è possibile utilizzare la **check list di controllo** per la **predisposizione del piano di risanamento**, accessibile sempre dalla piattaforma online, sia da parte dell'impresa, sia da parte dell'esperto.

Tale strumento è utilizzabile unicamente a seguito dell'istanza di accesso alla "composizione negoziata della crisi".

La **check list** contiene informazioni, in forma di questionario, a cui l'imprenditore deve rispondere, relative all'organizzazione dell'impresa, alla situazione contabile, alle strategie adottabili per eliminare le cause della crisi, all'analisi dei flussi finanziari, nonché alle modalità di risanamento del debito.

In particolare, **circa le "proiezioni dei flussi finanziari"**, il D.M. 28 settembre 2021 evidenzia come, **per il settore delle costruzioni**, in considerazione della **valutazione pluriennale delle commesse**, occorre porre **particolare attenzione** alle **risposte fornite** in tema di:

- **"stima dei ricavi"** (*"Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?"*);
- **"stima dei costi variabili collegati ai ricavi"** (*"La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore?"*).

Accesso all'elenco e procedura di nomina dell'esperto (art.13)

Possono accedere all'attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione (*art.13, co.3-5*)⁵. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco occorrono le seguenti qualità:

requisiti professionali

- **iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, ovvero all'albo degli avvocati, con il possesso di documentazione che attesti precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;**

ovvero

- **iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro, con il possesso di documentazione che attesti di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;**

ovvero

- in assenza di iscrizione negli albi professionali, **adeguata dimostrazione di**

⁵ Ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano.

avere svolto **funzioni di amministrazione**, direzione e controllo in **imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione** dei debiti e **concordati preventivi con continuità aziendale omologati**, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

formazione adeguata

- possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 2021.

Si tratta della formazione da effettuare a cura di docenti universitari, avvocati, dottori commercialisti, con l'indicazione specifica delle materie di studio e della durata di ogni singolo modulo (per una durata complessiva del corso di formazione pari a 55 ore), e con verifiche finali circa l'efficace fruizione del corso stesso.

Di fatto, l'iscrizione nell'elenco degli esperti è possibile a seguito dell'effettivo compimento della formazione stabilita dal Ministero della Giustizia (art.13, co.4).

Nel dettaglio, una volta in possesso della formazione specifica, il soggetto deve presentare la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti presso gli ordini professionali di appartenenza, ovvero direttamente alla camera di commercio del capoluogo di regione per gli esperti non iscritti negli albi professionali (art.13, co.5).

Gli ordini professionali provvedono a comunicare alla camera di commercio del capoluogo di regione in cui si trovano i nominativi degli esperti che hanno fatto istanza. La stessa camera di commercio provvede all'inserimento dei nominativi nell'elenco, periodicamente aggiornato con cadenza annuale.

La nomina dell'esperto, per ogni singola procedura di "composizione negoziata della crisi", avviene scegliendo il soggetto tra gli iscritti all'elenco ad opera di una Commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo della regione, che resta in carica per due anni, e composta dalle seguenti figure (1 effettivo ed 1 supplente – art.13, co.6):

- 2 magistrati scelti dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione, in cui si trova la camera di commercio;
- 2 soggetti designati dal Presidente della medesima camera di commercio del capoluogo di regione;
- 2 soggetti designati dal Prefetto.

Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza dell'impresa la comunica alla Commissione nei successivi due giorni lavorativi, insieme ad una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la Commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco.

La notizia della nomina dell'esperto viene data mediante pubblicazione nel sito internet della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.

In ogni caso, a tutela della riservatezza, viene omesso ogni riferimento all'imprenditore che richiede la "composizione negoziata della crisi".

IL Codice della crisi d'impresa fornisce, altresì, le indicazioni circa il compenso dell'esperto, con limiti massimi differenziati in funzione dell'attivo dell'impresa debitrice e del numero dei creditori (*cf.* art. 25-ter).

In ogni caso, il compenso complessivo non può essere inferiore a 4.000 euro e superiore a 400.000 euro.

All'esperto è dovuto, altresì, il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, debitamente documentate. Non vengono, però, rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso nell'ambito del suo incarico (ad es. professionisti conoscitori del settore economico in cui opera l'impresa).

Funzionamento della "composizione negoziata" (art.17)

ACCESSO ALLA PROCEDURA PER L'IMPRESA

L'impresa accede alla procedura con una **specificata istanza di nomina dell'esperto** mediante la piattaforma telematica dal sito internet di ciascuna camera di commercio, (compilazione del Modello definito all'allegato 2 del D.M. 28 settembre 2021).

L'imprenditore, al **momento della presentazione dell'istanza**, deve inserire nella piattaforma telematica la **documentazione contabile, fiscale e contributiva** relativa all'impresa ed in particolare:

1. **i bilanci degli ultimi tre esercizi**, se questi non sono già stati depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
2. **un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della check list di controllo e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata** recante un **piano finanziario** per i **successivi sei mesi** e le **iniziative industriali** che intende adottare;
3. **l'elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
4. **una dichiarazione⁶ sulla pendenza**, nei suoi confronti, di **ricorsi** per la dichiarazione di **fallimento** o per l'accertamento dello **stato di insolvenza** e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;
5. il **certificato unico dei debiti tributari e contributivi⁷**, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

⁶ Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

⁷ *Cfr.* rispettivamente, gli art.364, co. 1, e 363, co.1, del D.Lgs. 14/2019.

Nel corso della procedura, l'**impresa** può **richiedere misure protettive e cautelari** (artt.18 e 19) e dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto può accedere, in presenza di determinate condizioni, a **misure fiscali premiali**, quali la **riduzione** degli **interessi sui debiti tributari**, ovvero la **rateizzazione in sei anni** delle imposte (sul reddito, ritenute, IVA, IRAP) non versate e non iscritte a ruolo, o la **riduzione delle sanzioni** (art.25-bis).

ATTIVITÀ DELL'ESPERTO

Durante lo svolgimento del suo incarico, viene previsto che l'**esperto** deve operare in modo professionale, imparziale e riservato (art.16).

Viene, altresì, previsto che questi **possa avvalersi** di un revisore legale, ovvero di «**soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore**», **non legati all'impresa** o alle altre parti interessate alla composizione della crisi **da rapporti personali o professionali** (art.16, co.2).

Al riguardo, le **linee guida** per la conduzione, da parte dell'esperto, della "**composizione negoziata della crisi**" sono individuate nello specifico **protocollo** in **allegato al D.M. 28 settembre 2021**.

In particolare, questo recepisce le migliori pratiche già in uso in tema di composizione assistita e fornisce indicazioni sulla verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento dell'impresa.

Inoltre, utilizzando le funzionalità della piattaforma on-line (*check list* di controllo), l'esperto può valutare la coerenza del piano di risanamento proposto.

Nel medesimo D.M. attuativo vengono, altresì, fornite indicazioni operative in presenza di richiesta di misure protettive e cautelari e per la gestione dell'impresa in pendenza della procedura, nonché per la redazione dell'accordo con i creditori.

In ogni caso, la procedura deve concludersi entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico all'esperto.

Di fatto, tale procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi si sostituisce a quella in origine prevista nel Codice della crisi d'impresa, in seno agli Organismi di composizione della crisi - OCRI, nell'ambito delle cd. "procedure d'allerta".

Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.23)

Il superamento della situazione di crisi può essere ottenuto, attraverso l'intervento dell'esperto indipendente, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

In un'ottica di semplificazione, viene previsto un **ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi** che l'impresa può adottare a seguito della "composizione negoziata", quali:

- contratto, con uno o più creditori, che consente l'accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

- convenzione di moratoria⁸;
- accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento.

In alternativa a tali soluzioni, l'imprenditore può:

- predisporre un piano attestato di risanamento (*cf.* l'art.56);
- richiedere omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019).
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all'art.25-*sexies*);
- accedere ad una delle procedure di regolazione della crisi di cui al medesimo D.Lgs. 14/2019, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, o del D.L. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/2004.

Segnalazione degli organi di controllo (artt. 25-*octies* -25-*novies*)

Viene prevista la segnalazione per iscritto all'amministratore, da parte dell'organo di controllo societario circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla "composizione negoziata". La segnalazione è motivata, e, tra l'altro, contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese⁹.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Accanto alla comunicazione a cura degli organi interni all'impresa, è stata confermata anche la segnalazione a cura dei cd. "creditori pubblici qualificati" (INPS¹⁰ ed Agenzia delle Entrate, ivi compresa la sua articolazione Riscossione - *cf.* art.25-*novies*), circa l'esistenza di debiti di importo rilevante, da indirizzare agli imprenditori, ovvero agli organi di controllo della società, ove esistenti.

Le segnalazioni riguardano:

- per l'**Agenzia delle Entrate**, l'esistenza di un **debito IVA scaduto e non versato**, risultante dalla **comunicazione di liquidazione periodica**¹¹, superiore a **5.000 euro**, e, comunque, **non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari**

⁸ Ai sensi dell'art.62 del D.Lgs. 14/2019.

⁹ In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

¹⁰ Per l'INPS, la segnalazione è entrata in vigore decorrere dal 1° gennaio 2022, e si riferisce ai debiti relativi al mancato versamento da oltre 90 giorni dei contributi previdenziali, di importo superiore a specifiche soglie, distinte in funzione delle dimensioni dell'impresa.

¹¹ Di cui all'art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010:

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta

(*omissis*)

risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; **la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di 20.000 euro**¹².

La disposizione si applica a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022.

La comunicazione deve essere inviata all'impresa al massimo entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA.

- per l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'esistenza di **crediti affidati** per la riscossione, **autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, di importo superiore a:**
 - **100.000 euro**, per le **imprese individuali**;
 - **200.000 euro**, per le **società di persone**;
 - **500.000 euro**, per le **altre società**.

In tal caso, l'obbligo di **segnalazione decorre dal 1° luglio 2022** e, in linea generale, la **comunicazione all'imprenditore** va effettuata **entro 60 giorni** decorrenti **dal verificarsi delle condizioni** o dal superamento degli importi citati (in sostanza, la segnalazione va effettuata entro 150 giorni dalla scadenza del debito);

- per l'**INPS**, il **ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali** di ammontare superiore:
 - **al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ed a 15.000 euro**, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - **5.000 euro**, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
- per l'**INAIL**, l'esistenza di un **debito per premi assicurativi** scaduto da **oltre 90 giorni** e non versato superiore a **5.000 euro**.

Per l'INPS e per l'INAIL, le segnalazioni sono inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nelle rispettive disposizioni. Circa l'entrata in vigore delle citate disposizioni, si evidenzia che la segnalazione d'allerta va inviata, per l'INPS, per i debiti accertati dal 1° gennaio 2022, e per l'INAIL per i debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022¹³.

¹² Si ricorda che la disposizione è stata modificata dal D.L. 73/2022, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2022 – *Semplificazioni*, con efficacia dal 19 agosto 2022. Fino a tale data, l'importo del debito IVA che giustificava la segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate era pari a 5.000 euro.

¹³ Cfr. anche l'art.6 del D.Lgs. 83/2022.